

ALLEGATO "A" REP. 161330/26311

STATUTO

"FONDAZIONE FORENSE DILEXI JUSTITIAM"

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita dall'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO la Fondazione denominata "FONDAZIONE FORENSE DILEXI JUSTITIAM", con sede in Prato, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Prato, presso il Palazzo di Giustizia al Piazzale Falcone e Borsellino n.8. Per l'esercizio della sua attività potrà avvalersi di uffici periferici. La Fondazione è Ente di Diritto Privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.

ART. 2

DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 Le finalità della Fondazione sono le seguenti:

a) promuovere la formazione, l'aggiornamento, l'informazione, la specializzazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche in tutti i campi formativi di competenza attuale ed anche futura del Consiglio dell'Ordine;

b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto;

c) coadiuvare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato per la realizzazione ed attuazione, con la massima economicità ed efficienza possibili, dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento, informazione e specializzazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati anche previsti dalla legge o dai regolamenti nonché da delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense;

d) ricercare e promuovere il confronto e la collaborazione con ogni soggetto e realtà locale, istituzionale e non, interessato alla formazione professionale forense ed allo studio del diritto in genere, prestare quindi i servizi accessori allo svolgimento della professione forense.

3.2 La Fondazione potrà svolgere le attività utili al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.1, anche in collaborazione o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, incluse, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) promozione e organizzazione di convegni, conferenze, seminari, dibattiti, lezioni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, corsi di specializzazione, studi e ricerche giuridiche;

b) divulgazione con ogni mezzo di atti di convegni, corsi e

seminari, dei risultati di studi e ricerche giuridiche e dei risultati della attività della Fondazione;

c) istituzione di borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale o all'arricchimento professionale di avvocati e praticanti avvocati;

d) creazione, gestione, promozione di biblioteche, emeroteche e videoteche a prevalente carattere giuridico e/o giuridico/economico;

e) erogazione di servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione inoltre, ferma l'assenza di scopo di lucro, per il perseguimento dei propri scopi potrà, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra:

I - acquisire la disponibilità di immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto;

II - cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione;

III - investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;

IV - esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, anche a titolo oneroso, che, direttamente o indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del

Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e dei partecipanti;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

e) dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;

f) dallo stesso patrimonio, nella misura massima non eccedente il 30% dell'importo originariamente costituente il fondo di dotazione, da prelevarsi in una o più volte, anche nel corso di più esercizi ma in modo da non superare, complessivamente, il limite di cui sopra, qualora non

fossero sufficienti per le attività istituzionali dell'ente le risorse di cui alle precedenti lettere del presente articolo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio, salvo quanto sopra alla lettera f).

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

7.3 La predisposizione di tale bilancio è di competenza del Consiglio di Amministrazione composto dai membri in carica al giorno di chiusura dell' esercizio medesimo. Il bilancio così predisposto dovrà essere redatto nel rispetto dei requisiti di chiarezza, completezza e trasparenza e dovrà essere accompagnato dalla relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo. A tal uopo, il bilancio deve essere presentato all'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima della

data della riunione del Consiglio d'Amministrazione in quel momento in carica, convocato per l'approvazione.

7.4 Il bilancio di esercizio si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.5 La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

7.6 Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

ART. 8

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

8.1 La Fondazione deve tenere:

- 1) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, se nominato, quello dei Revisori dei Conti.

8.2 La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili

che si rendono necessari per la propria attività.

8.3 Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

ART. 9

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono Organi della Fondazione:

A. il Presidente;

B. il Segretario;

C. il Tesoriere;

D. il Consiglio di Amministrazione;

E. il Comitato Scientifico

F. l'Organo di Controllo.

9.2 Il Presidente nonché i componenti del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Organo di Controllo vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e restano in carica fino alla prima elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato. Successivamente i componenti degli Organi della Fondazione vengono nominati dal futuro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato e restano in carica dall'insediamento fino alle successive elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato. In ogni caso i componenti degli Organi della Fondazione continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti di tali Organi, limitatamente all'ordinaria

amministrazione;

9.3 Gli organi della fondazione durano in carica quattro anni. Ciascun componente di uno degli organi della fondazione non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Potrà essere nuovamente nominato quale componente degli organi della fondazione quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui ha svolto il precedente incarico. Ai fini del divieto di cui al periodo che precede non si tiene conto degli incarichi di durata inferiore a due anni svolti dal singolo componente degli organi della fondazione. La disciplina della durata della carica e del rinnovo dei mandati si intende sin d'ora sostituita con quella che sarà prevista, per i consiglieri dell'Ordine, nelle eventuali future leggi di riforma dell'ordinamento professionale forense, a far tempo dalla loro entrata in vigore.

9.4 Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quelle dei componenti dell'Organo di Controllo; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

PRESIDENTE E SEGRETARIO

10.1 Il Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, Nominato il Presidente, il Consiglio di

Amministrazione nomina - sentito il parere del Presidente -
il Segretario ed il Tesoriere;

10.2 Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

a. rappresentare legalmente la Fondazione;

b. stare in giudizio;

c. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

d. vigilare sull'applicazione dello Statuto e
sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione;

e. esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate
dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 In caso di urgenza il Presidente potrà adottare
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione
limitatamente alla necessità di garantire la normale
amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere
sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo,
che il Presidente dovrà tempestivamente convocare.

10.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le
sue funzioni saranno esercitate dal Segretario.

10.5 il segretario coadiuva il Presidente nelle sue
funzioni, provvede a redigere il verbale delle sedute del
Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo cinque componenti, compreso il Presidente, designati dal Fondatore tra gli Avvocati del Foro di Prato in considerazione della loro comprovata professionalità ed iscritti da almeno cinque anni all'Albo;

11.2 Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

1. stabilisce i programmi di attività della Fondazione nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Socio Fondatore;

2. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

3. predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;

4. delibera l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

5. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

6. delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico in funzione della normativa vigente;

7. svolge ogni altra attività prevista dallo Statuto e non

riservata ad altri Organi dallo Statuto o dalla legge.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, individuati anche per competenza sulla materia, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

11.4 Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione verrà redatto apposito verbale, anche in forma riassuntiva, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione presenta entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente nonché sui programmi dell'anno corrente, corredandola con il Bilancio consuntivo annuale e con il Bilancio preventivo per l'anno successivo.

11.6 il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico o più Commissioni Scientifiche con funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica determinandone la composizione, le regole di funzionamento e nominandone i componenti.

11.7 In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni, revoca da parte del Consiglio dell'Ordine per giusta causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, provvederà

senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

ART. 12

CONVOCAZIONE E QUORUM

12.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12.3 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti.

12.4 Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi.

12.5 Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Segretario o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, e da un membro

indicato dal Consiglio stesso.

12.6 Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

12.7 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

12.8 I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 13

CONFLITTO DI INTERESSE

13.1 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. La scelta della collegialità o monocraticità dell'Organo spetta al socio Fondatore. Per la durata in carica sia dei primi componenti che di quelli successivi si fa rinvio all'art. 9.2 e 9.3 del presente statuto.

14.2 L'Organo di Controllo è monocratico ed il nominato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

14.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.4 Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

14.5 Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto in apposito registro.

14.6 L'Organo di Controllo informa il Consiglio di amministrazione con apposita relazione.

14.7 L'Organo di Controllo:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e

consuntivi mediante apposite relazioni;

- assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 15

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

15.1 Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi dei componenti l'Organo di Controllo.

ART. 16

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, in particolare:

- articolo 7 D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 (domanda per il riconoscimento di fondazione con ambito operativo regionale);
- articolo 3 Disp. Att. c.c. (denuncia al Prefetto);
- legge regionale 24 aprile 2001 n.19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche

private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986 n. 35);

- Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private);

- Delibera Giunta Regionale n. 788/2013.

FIRMATO: BARONE MARCO, MAURIZIO PIERO BETTI, PAOLA FOSSI,
LAURA AGRIESTI, CORRADO LOCHE, MAURIZIO DANERI, LUCIANO
TANTERI, MICHELA MARGIOTTA, CLARA BERNINI, NOTAIO FRANCESCO
DE LUCA SIGILLO.